

DIVISIONE LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI SMART CITY SERVIZIO FONDI EUROPEI INNOVAZIONE SVILUPPO ECONOMICO

BANDO PUBBLICO PON METRO ASSE 3 MISURA 3.3.1 A

ALLEGATO 11

SPESE AMMISSIBILI

1. Costi del personale

I costi per il personale sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi di un'operazione. Per "spese dirette di personale" possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

I soggetti svantaggiati impiegati di cui all'art. 6 lett. F del bando, dovranno essere rendicontati tra i costi del personale nella misura di almeno il 10%.

Ai fini della determinazione dei costi del personale connessi all'attuazione di un'operazione i beneficiari dovranno ricorrere ad un metodo di calcolo basato sul ricorso ad una tariffa oraria calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati (ex art. 68.2 del Reg. UE n. 1303/2013) secondo quanto di seguito rappresentato:

Costo orario del personale = i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati / 1720

Alla determinazione del numeratore di tale rapporto concorrono le seguenti tipologie di costo riferite esclusivamente alle persone direttamente incaricate dell'attuazione dell'operazione. Tali costi comprendono le <u>retribuzioni lorde</u> (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Nella retribuzione lorda sono compresi i <u>costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali</u> a carico dei lavoratori. Rientrano nel costo del personale gli <u>oneri contributivi e sociali</u>, volontari e obbligatori, nonché gli <u>oneri differiti</u> che incombono sul datore di lavoro.

Ad esempio, per il <u>personale dipendente</u>, il costo ammissibile al FSE sarà di norma la retribuzione lorda (relativa alle ore di impegno nell'operazione cofinanziata) calcolata a partire dal costo annuo lordo che può essere composto, in linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, dalle seguenti voci:

- a) Voci retributive:
- somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
- tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (dipende dal contratto verificabile dalla busta paga);
- eventuali maggiorazioni legate ai turni;

- importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica;
- le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga come indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all'esodo, incentivi "ad personam", di produttività (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso dell'anno;
- quota di TFR annuo maturato
 - b) Oneri sociali e previdenziali:
- contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS);
- fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri);
- eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa;
- assicurazione contro gli infortuni (INAIL);
- altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Per il calcolo dei costi ammissibili del personale si devono usare solo le ore effettivamente lavorate dal personale formalmente incaricato (lettere di incarico con indicazione dell'attività e dell'impegno richiesti per il progetto ammesso a contributo) sul progetto finanziato risultante da idonea documentazione giustificativa attestante le ore effettivamente svolte e le attività realizzate (timesheets periodici).

Le ferie annuali ad esempio sono già incluse nel calcolo dei costi orari del personale.

Le predette tipologie di costo dovranno essere documentabili tramite documenti contabili, riepiloghi di buste paga e/o altra documentazione con equivalente valore probatorio. Tale documentazione deve essere verificabile su richiesta di un eventuale controllore.

Le stesse tipologie di costo devono fare riferimento al più recente periodo passato della durata di un anno (12 mesi consecutivi), che sarà valido per tutta la durata del periodo di realizzazione del progetto. Non è possibile usare dati relativi a periodi successivi alla firma del documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Per il <u>personale esterno</u>, la collaborazione o la prestazione deve risultare da apposito incarico sottoscritto dagli interessati – prestatore e soggetto attuatore – in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività.

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.

Personale titolare di cariche sociali: conferimento incarichi

Possono rientrare tra i costi ammissibili del personale anche i costi dei titolari di cariche sociali, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo della attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.).

Tali soggetti sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell'ente. Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione cofinanziata).

I titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, ecc.

In questi casi è necessario un incarico - relativo ad una specifica funzione - che rispetti le seguenti condizioni: sia preventivamente autorizzato dalla Città di Torino, se previsto dai singoli dispositivi attuativi o comunque previsto nel progetto approvato e/o

- a) sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- b) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
- c) precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dall'AdG in relazione alla tipologia dell'attività svolta e venga comunque determinato secondo principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato.

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato o parasubordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali.

Qualora la carica sociale venga assunta nel corso dell'attuazione del progetto, sarà necessario formulare un'apposita richiesta di autorizzazione all'AdG/OI, comprovando il rispetto dei requisiti sopra elencati.

Nel <u>caso di forme d'impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso stretto</u> (ad es. ditta individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività d'impresa occorre che l'incarico (ordine di servizio) rispetti le seguenti condizioni:

- sia affidato da soggetto diverso dall'incaricato (nel rispetto del principio della separatezza
 tra committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, la funzione potrà
 essere svolta dal titolare nell'ambito del progetto solo se preventivamente autorizzata dalla
 Città di Torino, anche in fase di approvazione del progetto, se previsto dai singoli
 dispositivi attuativi;
- 2. sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
- 3. precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dall'AdG in relazione alla tipologia dell'attività svolta.

2. Spese per acquisto di beni, servizi, strumenti e attrezzature

Ai sensi dell'art. 13 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, non sono ammissibili al finanziamento del FSE le spese relative all'acquisto di infrastrutture, di terreni e di beni immobili. Ai fini del presente bando non sono inoltre ammissibili le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali, nonché i beni consumabili, i beni non durevoli destinati alla produzione e alla vendita (magazzino), le spese legali e bancarie.

Infine, ai fini del presente bando non costituisce spesa ammissibile l'ammortamento dei beni.

Pertanto è ammissibile la spesa relativa all'acquisizione di tutti gli altri beni non espressamente oggetto di divieto, in particolare dei beni mobili e delle attrezzature, variamente classificati, quali: automezzi e altri mezzi di trasporto (uno al massimo); macchinari; mobili e arredi; materiale bibliografico in formato cartaceo e informatico; strumentazione tecnica quali pc e attrezzature in genere (siano esse informatiche, tecniche e scientifiche) comunque non infrastrutturali; equipaggiamento e vestiario; opere dell'ingegno; spese per l'acquisizione di servizi per attività di supporto all'esecuzione del progetto; ecc.

La spesa per l'acquisto di ogni singolo bene o servizio è ammissibile esclusivamente nella misura massima di 15.000 Euro.

Le spese sono considerate ammissibili se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo. La data di effettuazione della spesa è quella dell'effettivo pagamento.

È fatto divieto di alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 36 mesi successivi alla concessione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

Il beneficiario è tenuto ad acquisire i beni e i servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

Noleggio e locazione

Sono ammissibili i costi relativi al noleggio o la locazione di tutti i beni (compresi quelli non eleggibili ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Regolamento n. 1304/2013) e le attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del finanziamento ovvero attrezzature di uso comune a più attività. È altresì ammissibile la locazione immobiliare per un periodo massimo di 24 mesi ed un importo complessivo comunque non superiore a 24.000 euro.

3. Spese di natura fiscale

4. A Regime IVA per le operazioni cofinanziate dal FSE

In linea con quanto previsto dall'art. 69, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 15 della Norma nazionale sull'ammissibilità della spesa, l'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo.

L'IVA non recuperabile dal beneficiario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con le Direttive europee in materia.

L'IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario.

Nel caso in cui l'attività finanziata sia svolta da più soggetti in forma partenariale (a titolo di esempio, ATI, ATS, RTI o altre forme), il trattamento Iva da riservare ai trasferimenti di fondi seguirà lo stesso regime fiscale instauratosi tra l'Amministrazione e il beneficiario del finanziamento.

In linea di massima, infatti:

- a) i partner, al fine di realizzare il progetto, concordano fra loro la ripartizione delle competenze, degli ambiti di attività e delle quote di finanziamento relative a ciascun partner;
- b) l'eventuale passaggio di fondi tra i partner costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4.B IRAP

L'IRAP riconducibile all'operazione è ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile e sia realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso.

Ai fini dell'ammissibilità dell'IRAP al rimborso FSE, si dovrà porre particolare attenzione alle corrette deduzioni previste per legge. In particolare, le attuali disposizioni normative in materia di IRAP consentono la deducibilità totale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato, ammettendo, rispetto alle riduzioni già previgenti (deduzioni parziali), una nuova deduzione pari alla differenza del costo complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale.

In linea generale, pertanto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, non potrà essere ammessa a rimborso l'IRAP calcolata sui costi del personale dipendente a tempo indeterminato se annullabile dalle deduzioni previste normativamente.

Inoltre, considerato il principio generale che l'IRAP è ammissibile se definitivamente sostenuta dal beneficiario, per l'ammissibilità al FSE si dovrà tenere anche conto degli eventuali crediti d'imposta previsti per i soggetti passivi IRAP di cui agli art. da 5 a 9 del D.lgs n. 446/1997 privi di dipendenti nel periodo d'imposta (sia a tempo indeterminato che determinato) sia della deducibilità dell'IRAP dall'IRES/IRPEF.

In conclusione, ai fini della determinazione dell'IRAP definitivamente sostenuta, il beneficiario dovrà tenere conto della corretta applicazione delle deduzioni (dal calcolo IRAP), del credito d'imposta e delle deduzioni dall'Ires/IRPEF previste dalla normativa vigente. A tal fine, il beneficiario dovrà esibire (in autocertificazione) un prospetto di calcolo dell'IRAP ammissibile al FSE che riepiloga la determinazione dell'imposta definitivamente a proprio carico.

Per le voci non previste si rimanda alla documentazione di riferimento (Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013).